

**FALSE PRESENZE, INASPRITE LE SANZIONI**

## *Dipendenti pubblici, il governo dichiara guerra ai furbi del cartellino*

DI ANTIMO DI GERONIMO

**S**ospensione cautelare senza retribuzione, licenziamento senza preavviso entro 30 giorni, sanzione amministrativa non inferiore a 6 mesi di retribuzione (più le spese legali) e condanna alla reclusione da un minimo di uno a un massimo di 5 anni. È quello che rischiano i dipendenti pubblici, compresi i docenti e il personale Ata, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente. Il licenziamento e le sanzioni penali erano già previste dal decreto Brunetta. Ma il governo ha ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia, definendone più puntualmente i contorni. Il provvedimento è stato varato dall'esecutivo il 20 gennaio scorso, tramite un decreto legislativo che aggiunge alcune disposizioni all'articolo 55-quater del decreto legislativo 165/2001.

**Le nuove norme prevedono la sospensione cautelare obbligatoria e il licenziamento non solo nei confronti di chi si giova materialmente della falsa attestazione della presenza, ma anche per chi si rende «complice» dell'azione fraudolenta. Idem per quanto riguarda il licenziamento, che sarà adottato anche nei confronti dei**

dirigenti scolastici che dovessero omettere di applicare la sospensione cautelare o che non dovessero trasmettere gli atti all'ufficio per i provvedimenti disciplinari dell'ufficio scolastico. Il licenziamento è previsto anche per i dirigenti degli uffici scolastici che dovessero omettere di attivare il procedimento disciplinare. Novità anche per i termini di applicazione delle nuove norme. La sospensione cautelare dovrà essere applicata entro 48 ore dalla presa di contezza del fatto. E il procedimento disciplinare dovrà terminare entro 30 giorni.

**Va detto subito che la responsabilità dei lavoratori sussiste solo in caso di azione fraudolenta.** E proprio per evitare fraintendimenti, il governo ha fornito anche la nozione di tale comportamento illecito: «Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio» si legge nel provvedimento «qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta».

— © Riproduzione riservata —

